

Prot. n° 4141/2024 U

**PROTOCOLLO D'INTESA
NOMINA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE
DURANTE IL PROCEDIMENTO**

Vp. 2. di nomina al Celby h.
e di pubblicazione sul sito
pubb. - dell'09/10/2024
DE 23.5.2025

**TRA
Tribunale di Reggio Emilia
Procura della Repubblica di Reggio Emilia
Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia**

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Calogero Gaetano PACI

VISTO

- La Convenzione della Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 (ratificata con Legge 27 maggio 1991 n. 176);
- La Convenzione di Strasburgo del 25 Gennaio 1996 (ratificata con Legge 20 marzo 2003 n. 77);
- Gli articoli 24 e 111 della Carta Costituzionale;
- Le Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore adottate in data 17 Novembre 2010;
- Le Raccomandazioni per gli avvocati Curatori speciali dei minori del CNF (2022);
- Le Linee Guida del Curatore Speciale del minore nei procedimenti civili (quarto aggiornamento maggio 2023) dell'Unione Nazionale Camere Minorili;
- l'art. 473 bis.8 c.p.c. Curatore speciale del minore

PREMESSO:

- che in applicazione dei principi contenuti nella Convenzione della Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 (ratificata con Legge 27 maggio 1991 n. 176) e nella Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con Legge 20 marzo 2003 n. 77), il minore deve considerarsi soggetto di diritto autonomo e portatore di istanze personali meritevoli di essere tutelate in giudizio, anche in ossequio ai principi del giusto processo e di rispetto del contraddittorio sanciti dall'art. 111 della Carta Costituzionale;
- che, in particolare, la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ha previsto l'assistenza legale, come difesa tecnica, del minore nei procedimenti de potestate (previsione recepita dall'art. 37 L. 149/01 entrata in vigore nel 2007) e nelle procedure di adottabilità (previsione recepita dall' art. Art 8 L. 149/01);
- che la medesima Convenzione ha inoltre previsto, agli artt. art. 4 e 9, che nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, il minore ha diritto di richiedere - e l'autorità giudiziaria ha il potere di designare anche d'ufficio - un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti;
- che in conformità alle citate disposizioni della Convenzione di Strasburgo, l'art. 78 comma 2 c.p.c. prevede che "si procede alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi

è conflitto di interessi col rappresentante", disposizione da tempo interpretata dalla Giurisprudenza come norma generale che autorizza il Giudice a procedere alla nomina del curatore speciale del minore tutte le volte in cui si ravvisi un potenziale conflitto di interesse della prole con i genitori;

- che, in considerazione dell'ormai radicata concezione del minore come parte sostanziale e formale del procedimento che lo riguarda, e sulla scia della riforma Cartabia che ha disciplinato la figura del Curatore (ex art. 473 bis.7 c.p.c.) e del Curatore Speciale del minore (ex art. 473 bis.8 c.p.c.), è auspicabile che si diffonda una maggiore consapevolezza dell'importanza di dette figure idonee a garantire l'effettività della tutela dei diritti del minore di età e della sua partecipazione in tutti i procedimenti che lo riguardano, quale indefettibile strumento per la valorizzazione della sua posizione processuale e sostanziale;

- il nuovo quadro normativo, la prassi e la giurisprudenza hanno dunque individuato nella figura del Curatore speciale del minore una figura fondamentale di interesse costituzionale che garantisce al minore stesso la tutela dei suoi interessi e dei suoi diritti in tutti i procedimenti in cui è coinvolto;

- che al professionista che rivesta il ruolo di Curatore Speciale del minore deve essere garantito un compenso nel rispetto del dettato di cui all'art. 10-septies DM 10.03.2014 n. 55, così come aggiornato dal DM 13.01.2022 n. 147, ai sensi del quale *"per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di Curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato"*.

P.Q.M.

Le Parti firmatarie, sopra indicate, determinano, con la sottoscrizione del presente Protocollo di intesa, ciascuna per la propria parte di competenza, le seguenti Linee Guida

Art. 1

Requisiti del Curatore Speciale del minore di età

1. Il Curatore speciale del minore di età deve possedere una formazione specifica, adeguata e qualificata nonché multidisciplinare, ottenuta mediante la partecipazione ad un corso abilitante e deve altresì mantenere un aggiornamento costante mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento ad indirizzo specifico.

2. E' istituito e aggiornato presso il COA apposito Elenco del Curatore speciale del minore di età affinché l'Autorità giudiziaria possa individuare avvocati in possesso degli specifici requisiti di qualificazione e formazione professionale per l'assunzione e l'espletamento dell'incarico.

3. L'avvocato deve essere necessariamente iscritto nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato.

Art. 2

Deontologia

1. L'avvocato che assume l'incarico di Curatore speciale del minore deve rispettare i principi deontologici contenuti negli articoli del Codice Deontologico Forense: 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza); 10 (Dovere di fedeltà); 12 (Dovere di diligenza); 14 (Dovere di competenza); 15 (Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua); 19 (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi).
2. L'avvocato nell'espletamento dell'incarico conferito dovrà valutare il miglior interesse del minore e tutelare i di lui diritti, ispirandosi al principio di minima offensività per il minore, uniformandosi a tutti i principi espressi dalle convenzioni internazionali e dalle normative nazionali.
3. Il Curatore speciale del minore di età nello svolgimento del proprio incarico deve rispettare anche il dovere dell'anonimato di cui all'art. 18, comma 2, CDF, astenendosi dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento.
4. L'Avvocato nominato a Curatore Speciale del minore di età avrà cura di adempiere all'incarico tempestivamente in osservanza delle disposizioni del Codice Deontologico europeo art. 3.1.3.
5. L'avvocato che riceve la nomina a Curatore Speciale del minore deve rappresentare la propria incompatibilità all'Autorità Giudiziaria, astenendosi dall'assumere l'incarico nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un genitore e/o di entrambi i genitori e/o di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare.
6. Il Curatore speciale del minore di età deve rispettare il vissuto del minore, avendo cura di conoscere e rapportarsi in modo adeguato alle tradizioni e origini culturali e religiose del minore.

Art. 3

Rapporti di collaborazione

1. Il Curatore speciale deve mantenere rapporti costanti e improntati alla collaborazione, correttezza, trasparenza e lealtà con tutti i soggetti che si occupano a vario titolo del minore di età, come il Tutore, laddove esistente, l'équipe minorile - Servizi sociali e gli Educatori, con i Responsabili delle comunità, con il Personale sanitario, con gli Affidatari (o l'ente affidatario) con gli insegnanti ed anche con altri eventuali Curatori Speciali (nominati in altri procedimenti).
2. Il Curatore speciale può altresì prendere contatto con eventuali terapeuti, anche privati, che abbiano avuto in cura il/la minore (es. psicologo, neuropsichiatra, consultori, centri educativi, centri terapeutici) sempre al fine di comprendere le effettive esigenze dello/a stesso/a.
È fondamentale infatti che il Curatore speciale si confronti con gli operatori che hanno in carico il minore e il suo nucleo familiare, al fine di raccogliere tutte le informazioni utili sullo stato psicofisico dell'assistito, del suo vissuto e della condizione familiare.
3. Laddove, in particolare, il/la minore sia in carico al Servizio Sociale, il Curatore speciale, oltre ad essere costantemente informato sull'andamento delle attività deferite al Servizio, potrà svolgere attività di impulso e sollecitazione al medesimo Servizio Sociale e, laddove ritenuto opportuno, potrà rappresentare al Giudice eventuali situazioni che richiedano l'intervento di quest'ultimo.
4. L'avvocato nello svolgimento dell'incarico di Curatore speciale del minore di età deve mantenere

i contatti con genitori, parenti e parti private sempre e solo per il tramite dei rispettivi difensori, ove presenti, in ossequio alle norme deontologiche, salvo che i difensori delle parti non autorizzino il Curatore speciale ad avere contatti diretti con le stesse e/o l'incontro avvenga nell'ambito dello svolgimento dell'attività propria del Servizio sociale.

Art. 4

Nomina del Curatore speciale del minore

1. Con il provvedimento con cui l'Autorità giudiziaria dispone la nomina del Curatore speciale del minore di età (obbligatoria o facoltativa) può attribuirgli anche poteri di rappresentanza sostanziale quando assume provvedimenti limitativi o di sospensione della responsabilità genitoriale. In questo caso, i poteri di natura sostanziale devono essere dettagliatamente e specificatamente individuati nel decreto di nomina. Laddove l'incarico di rappresentanza sostanziale non si esaurisca entro il termine del procedimento, l'Autorità giudiziaria dovrà provvedere a conferire un nuovo incarico ex art. 473 bis.7 c.p.c., trasmettendolo anche al Giudice Tutelare competente.

2. Il Curatore speciale del minore di età, con compiti di sola rappresentanza processuale, rimane tale fino a quando non si esaurisce il procedimento e quindi fino a quando non spirano i termini per l'impugnazione per cui, se viene proposta impugnazione, il Curatore Speciale del minore di età mantiene il suo titolo anche nella fase successiva, senza necessità di una nuova nomina.

3. Il P.M. che richiede al G.I.P. la nomina del Curatore speciale deve previamente verificare se, per la medesima persona minorenni, sia già stato nominato un Curatore Speciale da parte di altra Autorità giudiziaria e indicare la nomina del medesimo Curatore speciale, laddove già designato, al fine di evitare la duplicazione delle figure di rappresentanza del minore e garantire la continuità della sua tutela e delle figure a lui note e con le quali ha già instaurato un rapporto di fiducia.

Art. 5

Ascolto del minore

1. Il Curatore Speciale del minore di età procede al suo ascolto ai sensi dell'art.315 bis III comma c.c. nel rispetto dei limiti dell'art. 473 bis.4 c.p.c..

2. Il Curatore Speciale si adopera affinché l'ascolto del minore avvenga, in conformità a quanto previsto dall'art. 473 bis.8 c.p.c., con le modalità più confacenti all'interesse del medesimo, tenuto conto dell'età e delle condizioni psico-fisiche, anche avvalendosi della collaborazione del terapeuta, dei servizi sociali e sanitari, dell'eventuale tutore e delle altre figure ritenute più significative per condurre l'ascolto, avendo cura di adottare le misure meno invasive, sempre ispirandosi al principio del c.d. minima offensività, affinché il minore si senta accolto e a proprio agio.

3. Laddove il minore sia infradodicesenne, l'ascolto dello stesso sarà sempre rimesso all'apprezzamento del Curatore speciale, il quale valuta l'opportunità di condurre il colloquio con la partecipazione delle figure più significative, quali a titolo indicativo: il Tutore, il Terapeuta, i Servizi Sociali, l'Educatore, nonché del proprio eventuale Consulente. Per i minori in tenera età il Curatore speciale valuterà di

volta in volta l'opportunità di incontrarli, anche con riferimento alla situazione di fatto in cui si trovano, (es. il collocamento in comunità o in famiglia affidataria), per appurarne le condizioni.

4. Il Curatore speciale incontra il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con il suo miglior interesse, tenendo in considerazione le situazioni di luogo e tempo più favorevoli o congeniali al suo benessere.

5. Il Curatore speciale deve avere cura di fornire al minore, tenendo conto della sua età della sua capacità di discernimento e del suo sviluppo psico-fisico, ogni informazione ritenuta più utile al fine di comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda, i diritti sostanziali di cui è titolare, ed ogni altra spiegazione relativa al ruolo di Curatore speciale e alle decisioni assunte o da assumere che lo riguardano, utilizzando termini agevolmente comprensibili.

6. Il Curatore Speciale deve chiarire al minore che sia capace di discernimento con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta. Nel caso in cui il minore voglia esprimere la propria opinione, il Curatore Speciale dovrà riferirla all'Autorità giudiziaria, pur informandolo che, in ragione dell'incarico ricevuto, dovrà esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo.

7. Il Curatore Speciale deve altresì sensibilizzare le Parti affinché l'audizione del minore non sia condizionata dalla condotta dei genitori prima e durante l'incombente e si deve attivare per garantire al minore la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero.

8. Il Curatore Speciale può chiedere al Giudice di partecipare all'ascolto del minore e può altresì sottoporre al Giudice temi e argomenti di approfondimento per l'ascolto ex art. 473 bis.5 c.p.c.

Art. 6

I poteri di rappresentanza processuale

1. Il Curatore speciale non è un ausiliario del Giudice, ma una parte del processo che rappresenta gli autonomi interessi del minore e, come tale, può assumere qualunque iniziativa a tutela del minore senza obbligo di prestare acquiescenza alle decisioni del Giudice (che quindi può impugnare) ed indipendentemente dalla volontà delle altre parti processuali e dei Servizi Sociali.

2. Il Curatore speciale, se avvocato, può nominare sè stesso rappresentante processuale del minore costituendosi in giudizio quale suo difensore processuale ai sensi dell'art. 86 c.p.c.. Il Curatore speciale, nel rispetto del dettato di cui all'art. 473 bis.16 c.p.c., rappresenta quindi il minore di età, che diventa parte processuale, distinta e indipendente da quella dei genitori, in tutte le fasi del processo, partecipa personalmente alle udienze, promuovendo l'effettività del contraddittorio, depositando memorie e istanze con gli stessi poteri difensivi delle altre parti.

3. Non appena ricevuta la nomina, il Curatore speciale avrà cura di contattare tempestivamente i Servizi Sociali, ove già incaricati, e/o gli altri soggetti preposti alla cura del minore, per assumere informazioni in merito alla sua situazione ed a quella del suo nucleo familiare.

4. Il Curatore speciale, avuto riguardo agli interessi del minore, può sempre sollecitare interventi dell'Autorità giudiziaria, dei Servizi Sociali e Sanitari, del CTU, del Tutore laddove nominato, anche al fine di dare impulso all'attività difensiva e di tutela del minore, nell'ambito dello svolgimento del proprio

incarico, caratterizzato da indipendenza e autonomia.

In particolare, il Curatore speciale può:

- comparire volontariamente in giudizio ai sensi dell'art. 473 bis.20 c.p.c., per l'integrazione necessaria del contraddittorio, qualora non sia già stata disposta dal Giudice l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
- avanzare specifiche richieste al Giudice, con ulteriori e autonome memorie attinenti a specifiche necessità del minore (ad esempio, in ambito sanitario, scolastico, ludico, sportivo);
- rappresentare al Giudice eventuali problemi in relazione al mantenimento dei rapporti con i genitori o con gli altri soggetti previsti dal provvedimento del Tribunale, in particolare ove non risulti rispettato il principio della bigenitorialità;
- rappresentare al Giudice competente anche eventuali problematiche che possono sorgere nell'esecuzione dell'incarico, chiedendo l'assunzione di eventuali provvedimenti giudiziari ad hoc;
- interloquire con il Pubblico Ministero che è parte del giudizio e richiederne l'intervento ove ritenuto necessario;
- presentare impugnazioni e reclami nei confronti dei provvedimenti del Giudice, secondo le regole processuali e nei limiti delle facoltà delle parti processuali;
- chiedere la nomina di un CTU e partecipare alle operazioni peritali, con facoltà di nominare un proprio consulente di parte (da retribuirsi secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato).

Art. 7

Poteri di rappresentanza sostanziale

1. L'Autorità giudiziaria può attribuire poteri di rappresentanza sostanziale al Curatore Speciale con provvedimento di nomina, oppure con provvedimento successivo adottato nel corso del giudizio, immediatamente esecutivo e non impugnabile, specificando dettagliatamente i compiti ad acta ad esso deferiti (come ad esempio iscrizione scolastica, consenso ad un intervento medico, al trasferimento della residenza del minore, alla iscrizione ad uno sport, etc.).
2. Laddove i poteri di rappresentanza sostanziale richiedono, invece, l'attuazione di un progetto o l'attribuzione di decisioni non identificabili preventivamente, se non genericamente (come ad esempio, le decisioni che riguardano la cura, o l'istruzione, o l'educazione), o che richiedono una fase attuativa con spazi di discrezionalità, il Curatore speciale può riservarsi la facoltà di ricorrere all'ausilio dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari, ovvero di altri professionisti privati, dando preferenza a quelli che hanno già in cura il minore di età, al fine di poter assumere decisioni con professionalità specifica e non solo giuridica, senza dover previamente ottenere una ulteriore distinta autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria.
3. Laddove la rappresentanza ad acta non si esaurisca con il procedimento giudiziale, l'Autorità giudiziaria dovrà conferire al Curatore nuovo incarico ex art. 473 bis.7 c.p.c., trasmettendolo anche al Giudice Tutelare competente.
4. Il Giudice Tutelare può nominare il Curatore speciale anche in casi in cui non vi siano provvedimenti limitativi o sospensivi della responsabilità genitoriale, laddove sussista un conflitto di

interessi patrimoniali tra il minore e i suoi genitori o con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 320 c.c..

5. L'Autorità giudiziaria può altresì nominare il Curatore speciale anche laddove i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, non possano o non compiano uno o più atti nell'interesse del minore ai sensi dell'art. 321 c.c.

6. L'Autorità giudiziaria può inoltre nominare il Curatore Speciale nei casi di *mala gestio* del patrimonio del minore di età ex art 334 c.c. e art. 78 c.p.c..

Art. 8

Compensi

1. Al Curatore Speciale del minore di età deve essere garantito un compenso per l'attività difensiva per la quale è stato nominato nel rispetto dei criteri e dei parametri disposti dall'10-septies DM 10.03.2014 n. 55, così come aggiornato dal DM 13.01.2022 n. 147.

2. Il Curatore Speciale che assuma anche il ruolo di difensore processuale del minore di età, ove ricorrano i presupposti previsti dal DPR 115/2002, dovrà depositare istanza per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in nome e per conto del minore in applicazione anche del disposto di cui all'art. 27 IV comma CDF.

3. Laddove il Curatore Speciale assista più fratelli o sorelle, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato DM 147/2022 il suo compenso "può di regola essere aumentato per ogni soggetto, oltre il primo, del 20% fino ad un massimo di 10".

4. L'Autorità giudiziaria avrà cura di liquidare il compenso con apposito decreto di liquidazione nel rispetto dell'art. 82 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, come da allegato A) Criteri di liquidazione dei compensi.

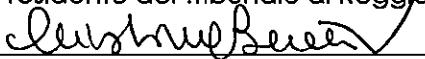
ALLEGATO: A) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Reggio Emilia, li _____

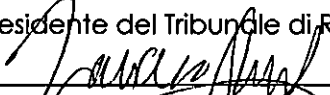
16 DIC. 2024

Letto, confermato e sottoscritto

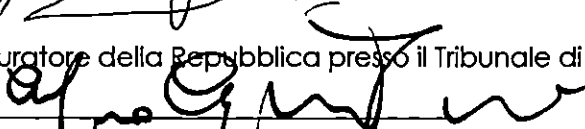
La Presidente del Tribunale di Reggio Emilia



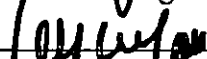
Il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia Sez. Famiglia



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia



Il Presidente dell'Ordine Degli Avvocati di Reggio Emilia



ALLEGATO A)
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 10 septies del DM 147/2022 (Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense) *"per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure ed ai giudizi in cui è, di volta in volta, nominato"*.
- che ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 147/2022 *"quando in una causa un avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto, oltre al primo, del 20% fino ad un massimo di 10"*.
- che inoltre ai sensi art. 27 dello stesso DM 147/2022 *"All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta"*;
- che ai sensi dell'art. 2 del DM 147/2022 *"Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta"*.

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 473 bis.8 III° comma c.p.c. il Giudice può conferire al Curatore Speciale del Minore anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale sia con il decreto di nomina sia successivamente nel corso del giudizio;
- che ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 115/2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – *"l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura, dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa."*
- che ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002 *"gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico sono ridotti alla metà"*.
- che il reddito dei genitori non deve essere tenuto in considerazione in quanto essi si trovano in conflitto di interessi con il minore, ed anche il reddito dei soggetti conviventi con il minore non in posizione di conflitto di interessi (ad es. il convivente di uno dei due genitori), così come quello del convivente non genitore (ad es. genitore elettivo), deve essere escluso, per cui il Tribunale deve considerare solo l'eventuale reddito del minore, escludendo quello dei conviventi.
- che in ipotesi di mancata ammissione provvisoria da parte del COA, la questione può essere proposta al Tribunale, al quale compete la decisione finale sull'ammissione e successiva liquidazione.

Tutto ciò premesso, come convenuto all'art. 9 del Protocollo di nomina del Curatore speciale del minore, si determinano i seguenti criteri di liquidazione dei compensi:

Per lo svolgimento dell'attività processuale, che comprende, a titolo meramente indicativo:

lo studio degli atti introduttivi e delle allegazioni (comprese le relazioni psico-sociali e valutazioni peritali); l'ascolto del minore; i colloqui con servizi sociali e sanitari, (educatori/comunità educative/medici e terapeuti anche privati), avvocati dei genitori, coordinatore genitoriale, insegnanti e, più in generale, tutti coloro che vario titolo sono coinvolti nel processo di tutela del minore; l'atto di costituzione in giudizio, redazione memorie integrative, istanze difensive e comparse conclusionali o note difensive; la rappresentanza processuale in tutte le fasi del giudizio, compresa la partecipazione alle udienze alla consulenza tecnica d'ufficio e ai colloqui con consulente tecnico di parte.

L'Autorità giudiziaria liquiderà il compenso, tenuto conto dei riferimenti indicati in premessa, quantificandolo nella media dei valori minimi e medi di cui al DM 147/22 per ogni scaglione di valore indeterminato.

Per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza sostanziale, che comprende: il compimento di specifici atti, deferiti dall'Autorità Giudiziaria; eventuale ascolto del minore; eventuali colloqui con servizi sociali e sanitari, (educatori/comunità educative/medici e terapeuti anche privati), avvocati dei genitori, coordinatore genitoriale, insegnanti e, più in generale, tutti coloro che vario titolo sono coinvolti nel processo di tutela del minore; relazione dell'attività svolta all'Autorità Giudiziaria.

L'Autorità giudiziaria liquiderà il compenso quantificando anche l'attività specifica demandata, quale corrispettivo ulteriore rispetto all'importo quantificato per l'attività di rappresentanza processuale effettivamente compiuta.

Per le trasferte per assistere ad udienze, per presenziare a colloqui con il Servizio Sociale o il Servizio Sanitario o procedere all'ascolto del minore.

L'Autorità giudiziaria, in base alle disposizioni di cui all'art. 27 DM 147/2022 in riferimento al rimborso delle spese di viaggio (ad es. pedaggio autostradale, biglietto treno ecc.), liquiderà una indennità pari ad € 15 per ogni ora o frazione di ora, con un limite massimo di n. 3 ore per ogni singola trasferta.

Con specifico riguardo alla determinazione del compenso:

-questo verrà maggiorato del 20% per ogni ulteriore minore oltre al primo;

-la percentuale di aumento per la nomina a curatore di più minori potrà comportare anche il superamento del limite di valore di cui all'art. 82 della media dei valori di tariffa.

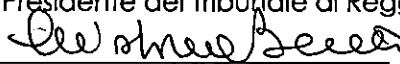
Laddove sia stata accolta la domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i requisiti, il compenso dovrà essere ridotto del 50% ai sensi dell'art. 130 DPR n. 115 /2002 e non potrà essere ulteriormente decurtato.

L'Autorità Giudiziaria, anche qualora sia stata accolta la domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, potrà valutare all'esito del giudizio ed in particolar modo nelle ipotesi di cui all'art. 473 bis, comma 1 lett. c) e comma II° c.p.c., se porre il compenso per tutta l'attività svolta dal Curatore speciale,

a carico dei genitori e/o del genitore che con il proprio comportamento processuale inadeguato e/o inadempiente e/o in conflitto di interessi con il minore, abbia dato luogo alla nomina del Curatore speciale.

Reggio Emilia, li 11 6 DIC. 2024 **

La Presidente del Tribunale di Reggio Emilia



Il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Emilia



Il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

